



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Assessore allo Sport

Luca Zanicchi

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI SU ATTIVITA' SPORTIVE NELLA SPECIFICA SITUAZIONE DATA DA COVID-19

Spettabili Società Sportive,

carissimi dirigenti, tecnici e allenatori, di tutte le Associazioni e Società Sportive, vi scrivo per chiedere a tutti voi la massima collaborazione per poter sostenere la cittadinanza in questa fase particolarmente delicata e seria. I campi, le palestre, i centri sportivi e tutti i nostri impianti fermi sono certamente un fatto insolito e totalmente fuori dal comune. Una situazione che rattrista e forse spaventa, che nella nostra città non ha precedenti. **Siamo però chiamati a giocare la partita più importante di sempre per la nostra città.** Serve la collaborazione e l'impegno di ognuno di noi per uscire quanto prima da questa situazione di rischio e pericolo collettivo. Paradossalmente, questa sfida si gioca a palle ferme e campi vuoti. La vinceremo se resteremo fermi, se avremo la forza di restare fermi. Fermare le attività è l'arma principale che possiamo mettere in campo per contenere il contagio e per accelerare quindi il ritorno alla normalità e alle nostre amate attività.

COVID-19 sta silenziosamente ma altrettanto velocemente sconvolgendo le nostre abitudini e la nostra quotidianità, portandosi vita vite umane e mettendone a rischio molte altre. Al netto di quanto ad oggi è possibile fare o non fare, linee e direttive impartite dalle Autorità governative, noi siamo chiamati a decidere in coscienza, con la consapevolezza del fatto che siamo una parte essenziale della comunità e abbiamo precisi doveri nei confronti dei nostri concittadini.

Qui sotto troverete una semplice guida per applicare al meglio le disposizioni contenute nell'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato l'8 marzo 2020 e che resterà in vigore fino al 3 aprile 2020.

La speranza, forte, è quella che tutte le realtà sportive della città abbiamo la forza morale e civica di adeguarsi a quanto prescritto per il contenimento del virus COVID-19. E' essenziale, oggi più che mai, anteporre rinteresse comune agli interessi dei singoli per la tutela di tutti.

Lo sport è protagonista e faro guida in molti aspetti del nostro vivere civile, siamo allenatori, tecnici e dirigenti ma siamo educatori e costruttori della comunità. In ogni nostro agire sportivo operiamo per trasmettere i valori più alti che legano le persone e che creano coesione sociale. In questa impegnativa prova di tenuta e di levatura morale sono convinto che lo sport e le società sportive cremonesi saranno assolutamente all'altezza della sfida che attente la nostra città e saranno alleate preziose delle istituzioni e dei cittadini.

Io come cittadino, genitore, educatore, tecnico sportivo e Assessore, sono e sarò al fianco di tutti gli voi per affrontare questo difficile momento e per ripartire, appena avremo vinto questa essenziale sfida.

Vi ringrazio in anticipo per la pazienza e il coraggio che dimostrerete per l'interesse comune.

Con stima

Dott. Luca Zanicchi

Alla luce del **DPCM 8** marzo 2020, nei suoi articoli 1 punto a, punto d, punto g, punto s; nell'articolo 4 punto 1 e 2 e nell'articolo 5, qui di seguito riportati:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

punto a:

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

punto d:

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. **Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;**

punto g:

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;

punto s:

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Art. 4

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

QUINDI SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

1. SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI SUI TERRITORI SALVO "che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute";
2. SONO CONSENTITI GLI ALLENAMENTI, COMPETIZIONI E GLI EVENTI SPORTIVI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI "atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano";
3. **STOP A TUTTE LE MANIFESTAZIONI"** sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio SCUOLE DI BALLO" **...nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'"**
4. **SONO SOSPESSE le attivita• di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori,**
5. E' compito del Prefetto informare il Ministro e monitorare l'attuazione del Decreto anche attraverso l'utilizzo delle forze di polizia, eventualmente dei vigili del fuoco e eventualmente dell'esercito,
6. il mancato rispetto di quanto indicato nel Decreto è punibile penalmente secondo l'articolo 650 del codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"
7. le disposizioni del Decreto dell'8 marzo si applicano dalla data della firma dello stesso e restano valide fino aie 3 aprile 2020,
8. dall'8 marzo cessano di produrre gli effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020,
9. le Regioni possono emettere ulteriori e successive ordinanze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Cremona, li 09.03.2020

Assessore . allo Sport
(dot. Luca Zanacchi)

